

## **TRIBUNALE DI VERBANIA**

### **Ufficio del giudice per le indagini preliminari**

Il giudice dott. Mauro D'Urso;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2025;

Letti gli atti del procedimento penale provocato dalla opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale formulata da:

P. C. , persona offesa, opponente, con l'avvocato F. F. del Foro di Milano;

avverso la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero nei confronti degli indagati:

P. P. difeso di fiducia dall'avvocato M. Z. del foro di Verbania;

e A. B. difeso di fiducia dall'avvocato C. R. R. del foro di Verbania;

Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 410 del codice di procedura penale laddove esso non prevede al terzo comma, nella ipotesi in cui l'opposizione sia infondata, un regime di ristoro delle spese legali sostenute nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni sofferti in favore dell'indagato chiamato a difendersi nel relativo procedimento previsto dall'art. 409 del codice di procedura penale;

### **OSSERVA**

#### **Sulla rilevanza**

In primo luogo la questione, ove fondata, è rilevante nel presente procedimento per essere inammissibile nel merito la formulata opposizione alla archiviazione.

Valga quanto segue:

- dall'esame della denuncia/querela depositata in data 30 luglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa con giardino alla via ... nel Comune di ... , si evince come:

- ella si sia portata nel Comune montano in data ... per preparare la casa per le vacanze degli anziani genitori i quali avrebbero dovuto raggiungerla in data ...;

- al ... ella abbia verificato l'impossibilità di accedere alla propria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica;

- in data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza formulata sia pure verbalmente al Sindaco avente ad oggetto un immediato ripristino dell'accesso in sicurezza;

- ugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed al Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla mail invitando l'opponente a «dare una mano».

Nella querela sono, quindi, esposti i diversi tentativi posti in essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella rimozione degli impedimenti all'accesso alla propria villa i quali, alla fine, sarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei Carabinieri i quali riuscivano a superare il dislivello tra la strada pubblica e l'accesso alla proprietà «assemblando con le pietre presenti una sorta di rampa».

Infine, solo in data ... la querelante da' atto di un intervento ad opera di una ruspa inviata dall'amministrazione comunale che avrebbe riempito con terriccio il dislivello all'ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio ed approssimativo».

Ha, quindi e conclusivamente, lamentano in capo all'amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante della Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello di violenza privata.

Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento fondando l'insussistenza delle fattispecie criminose ipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio che si è abbattuto sul Comune di ... e che ha visto impegnata l'amministrazione locale in una attività di messa in sicurezza dell'intero abitato ben più vasta e complessa rispetto all'omesso intervento lamentato dalla querelante. Da ciò l'esclusione di qualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una ragionevole affermazione di responsabilità penale dei due indagati.

Avverso la richiesta di archiviazione la querelante ha formulato opposizione la quale, recuperata all'esito di un giudizio di reclamo, ha potuto essere esaminata nel contraddittorio con gli indagati.

La difesa dell'opponente, nulla aggiungendo ai fatti come narrati in querela ha, invero, chiesto una diversa valutazione dell'operato della amministrazione sostanzialmente ridimensionando l'impegno di quest'ultima nelle attività di messa in sicurezza in corso ed affermando la loro estraneità rispetto alla azione richiesta. In particolare, ha osservato la opponente, l'ordinanza contingibile ed urgente n. ... del ... richiamata negli atti di indagine a favore della azione amministrativa con cui il Comune avrebbe inteso fronteggiare l'emergenza non avrebbe riguardato la via sulla quale vi è l'accesso alla propria villa: da qui, quindi, l'assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti.

Si sono ritualmente costituiti nel procedimento sia il Sindaco ... sia il Comandante della Polizia locale riprendendo, nel merito, le osservazioni del pubblico ministero di cui hanno, quindi, chiesto l'accoglimento.

All'esito del contraddittorio, l'opposizione è infondata e la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero va accolta.

Ebbene il dato storico da cui è necessario partire è il fatto della alluvione che in data ... ha colpito il Comune di ....

Che si sia trattato di un evento di eccezionale portata disastrosa non è in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da fonti aperte e l'impiego di mezzi straordinari messi a disposizione dai Vigili del fuoco intervenuti da tutta la Regione Piemonte documentata in atti).

Tanto è vero che ad esso è conseguita, tra le altre, una ordinanza - la n. ... del ... - con la quale veniva disposta l'evacuazione di parte della popolazione civile dell'abitato di ....

Posto allora come conformemente al principio di offensività che fonda il carattere residuale della iniziativa penale, il tempo dell'azione amministrativa ai fini della sua rilevanza penale va necessariamente collegato agli interessi che vi sono sottesi, nella fattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse della querelante a fruire di un agevole passaggio alla propria abitazione al fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori era evidentemente e grandemente recessivo rispetto all'interesse della Comunità di ... a vedere ristabilite le condizioni di pubblica incolumità dell'intero territorio comunale attraverso l'impegno della propria amministrazione.

E così, posto che per effetto della eccezionale precipitazione piovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in località ... e gran parte dell'abitato di ... è stato invaso dai detriti, l'amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse personali stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e messa in sicurezza.

Rispetto all'interesse generale della collettività non vi sono, quindi, state omissioni da parte dell'amministrazione comunale.

Ugualmente a dirsi anche rispetto al caso particolare della querelante per la quale non è possibile rinvenire alcuna omissione: lo stesso Sindaco, con la propria risposta data via mail il ..., preso atto della diffida mossagli, ha sostanzialmente dichiarato l'impossibilità allo stato di rispondere come richiesto chiedendo, anzi, «una mano».

Con il che anche una persona disattenta prendendo spunto dalla richiesta di aiuto disarmata posta in essere dal Sindaco poteva prendere contezza e realizzare il disastro attorno a se'.

Con il che si è manifestata l'inidoneità del supplemento istruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della notizia di reato: per la sola estensione dei danni subiti dal Comune, di nessuna rilevanza è il fatto che la primaria attività di messa in sicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un accertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero state dirette le domande fatte oggetto del supplemento istruttorio sollecitato dall'opponente: sia all'amministratore della ditta edile incaricata dei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della relativa direzione lavori. Diverso sarebbe

stato se il Comune fosse, invece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente di messa in sicurezza per favorire interventi secondari di minore importanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei pericoli di nuovi franamenti. Un intervento nel quale si sarebbe certamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor di più, che come risulta dalla querela tale interesse ha potuto essere soddisfatto sia pure in via precaria dall'impegno di una pattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a riempire il dislivello creatosi.

Riprendendo, quindi, le motivazioni già espresse dal pubblico ministero per fondare la richiesta di archiviazione, nella fattispecie del caso concreto ne' vi è il dolo di alcuna fattispecie criminosa tra quelle ipotizzate ne', invero, vi è l'elemento materiale della condotta non avendo la querelante allegato specificatamente il comportamento che *aliunde* poteva materialmente attendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte degli organi dell'amministrazione comunale.

Se le considerazioni che precedono portano, quindi, a ritenere infondata l'opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza rende rilevante la questione di costituzionalità sollecitata dalla difesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente chiesto la condanna della opponente alle spese di lite e ai danni non patrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento.

### **Sulla non manifesta infondatezza**

Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il legislatore nell'ambito del procedimento di opposizione alla archiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore della persona sottoposta alle indagini la quale sia stata costretta per effetto della opposizione formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell'udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore. Sia esso l'avvocato nominato di fiducia oppure assegnato di ufficio.

Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale già si è espressa in ordine all'estensione dell'obbligo di informazione in ordine alla fissazione dell'udienza camerale anche nei confronti del difensore della persona sottoposta alle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 418 del 1993). Da ciò ne consegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la presenza necessaria della difesa tecnica a favore dell'indagato lo esponga sempre e necessariamente alla sopportazione dei relativi costi.

Costi che, nell'ipotesi che ci occupa sono evidentemente provocati proprio e sostanzialmente dalla iniziativa della persona offesa.

E' ben vero che la legge non prevede un automatismo tra il deposito della opposizione e la fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice per le indagini preliminari.

Tuttavia posto che il controllo della ammissibilità della opposizione da parte del giudice per le indagini preliminari assume un contenuto eminentemente formale, la presentazione di una opposizione formalmente ammissibile in quanto presenti indagini suppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l'insorgere di un obbligo da parte del giudice per le indagini preliminari alla instaurazione del procedimento camerale.

Sul punto è d'altra parte costante l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale nel giudizio di ammissibilità della opposizione le «ragioni di inammissibilità indicate tassativamente dall'art. 410, comma 1 del codice di procedura penale non sono suscettibili di discrezionali estensioni, ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del diritto della persona offesa all'attivazione del contraddittorio».

Da ciò discende allora la considerazione per cui in assenza di sostanziale responsabilità in capo alla persona offesa, l'iniziativa di quest'ultima trasmoda dal concorrere indirettamente nella tutela della obbligatorietà dell'azione penale per travalicare i confini di una azione meramente emulativa che non può trovare tutela nell'ordinamento giuridico.

Cio' a maggior ragione laddove si consideri che una opposizione alla archiviazione può anche essere formulata dalla persona offesa senza la assistenza di un avvocato la cui presenza, laddove fosse stata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire un qualche presidio di serietà giuridica della iniziativa.

Si ritiene che le considerazioni fin qui svolte rendano ex se ragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e della sua violazione dell'art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la effettività del diritto di difesa.

Tuttavia, si ritiene ugualmente rilevante il riferimento fatto quale *tertium comparationis* alla disciplina prevista dall'art. 427 del codice di procedura penale che al secondo ed al terzo comma prevede che «*nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte*».

E proprio il riferimento nell'art. 427 del codice di procedura penale alle sole ipotesi di reati procedibili a querela corrobora l'affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio per cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente correlarsi una posizione di responsabilità posta in capo al titolare di quel diritto.

La mancata previsione, quindi, di una responsabilità in capo alla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si traduce allora in una evidente asimmetria di trattamento con la persona sottoposta alle indagini che, a sua volta, determina così una irragionevole violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Una assenza di responsabilità che, proprio per non essere prevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa essere recuperata in una autonoma domanda civilistica.

Nella fattispecie del caso concreto, come più sopra osservato, l'opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero da parte di P. C. è stata coltivata con colpa grave, ed essa nel silenzio della legge esaminata espone concretamente le due persone indagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto di difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilità di ristoro. Un pregiudizio che, concretamente, si inverte da un lato quale immediato danno economico nella liquidazione giudiziale dei compensi come da nota spese depositata dall'avvocato R. R. e, dall'altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta esposizione al procedimento camerale celebratosi.

#### **P. Q. M.**

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 del codice penale:

- dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 24 ed all'art. 3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilità nel merito della opposizione alla archiviazione;
- ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;
- dispone la sospensione del procedimento.

Verbania, 12 giugno 2025

Il giudice: D'Urso